



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(PROVINCIA DI SAVONA)

DETERMINAZIONE N° 633 DEL 29/09/2026

Tecnico- Edilizia Privata, Urbanistica, Demanio

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN FORMA DI ESERCIZIO DI VICINATO E DI NUOVI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI SFITTI DI PARTICOLARI ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE: RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE , APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE DI GARA, IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI AGGIUDICATARI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la normativa relativa alle attribuzioni e funzioni dei responsabili di servizio:

- artt. 40, 48, 49 e 49/bis del vigente Statuto comunale;
- Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- Decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi con attribuzione di elevata qualificazione nr. 9 del 30.12.2025, adottato ai sensi dell'articolo 50 comma 10 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che, in relazione all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ed al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito, in merito al presente atto non sussiste ipotesi di conflitto d'interesse a carico del responsabile del servizio, così come attestato dallo stesso con la sottoscrizione della determina;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale, disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente:

- nr. 34 del 29.12.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2026-2028;
- nr. 37 del 29.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e suoi allegati;

EVIDENZIATO che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il responsabile del servizio sottoscrittore del presente atto;
- il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990;

PREMESSO che:

- Questa Amministrazione, avendo rilevato una preoccupante desertificazione commerciale in alcune zone del territorio comunale, oltre che per sostenere i giovani imprenditori e l'imprenditoria femminile, per prevenire fenomeni di concorrenza sleale anche connesse all'apertura indiscriminata di attività di basso profilo commerciale e per favorire l'insediamento di attività di qualità, anche di food & drink, con D.G.C. n. 155 del 29.12.2025 avente ad oggetto "EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INTERNO DEI LOCALI SFITTI DI PARTICOLARI ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LINEE DI INDIRIZZO" ha approvato le linee di indirizzo e demandato al Responsabile del Servizio SUAP l'incarico di redigere e programmare la documentazione e le procedure necessarie per l'erogazione di contributi a fondo perduto a vantaggio di coloro che avessero aperto nuove attività commerciali in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di locali sfitti situati nel c.d. centro storico cittadino (come individuato nel P.R.G. approvato con Decreto Presidente della Giunta Regione Liguria nr. 198 del 28.02.1978) ed in zone limitrofe coincidenti, in particolare, con Piazza Indipendenza, Via Dante e Piazza Libertà;

RILEVATO che con Determinazione nr. 956 del 30.12.2025 il Responsabile del Servizio SUAP:

- predisponendo uno schema di bando pubblico per le procedure di assegnazione delle somme a fondo perduto di cui al punto precedente in premessa, costituito dall'"Avviso bando apertura attività commerciali" (Allegato 1), dalla "Bozza domanda con allegati" (Allegato 2) e dalla "Planimetria aree" (Allegato 3), nel quale, *inter alia*:
 - definiva i criteri di valutazione da applicare ad ogni candidatura validamente ammessa ai fini della determinazione della graduatoria finale;
 - determinava il contributo a fondo perduto, attribuito nei limiti del regime "*De minimis*" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, in misura non superiore al 60% delle spese documentate e, in ogni caso, non superiore ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario;
 - stabiliva, in capo ai beneficiari, l'obbligo di presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della restituzione del contributo erogato nel caso di chiusura anticipata dell'attività rispetto al termine minimo prescritto di tre anni decorrenti dalla data di avvio regolare della medesima, ovvero in caso di accertato mancato rispetto delle condizioni previste dal bando entro il medesimo termine;
- contestualmente impegnava l'importo complessivo di euro 100.000,00 sul Capitolo 1707.01 denominato "FONDO SOSTEGNO ATTIVITÀ COMMERCIALI" del bilancio di previsione 2025-2027, esigibilità 2025 che presenta le necessarie disponibilità, ed effettuando conseguentemente la registrazione finanziaria-contabile del predetto importo;
- successivamente l'importo complessivo di cui al punto precedente veniva riaccertato nella minor somma di euro 60.000,00 sul Capitolo 1707.01 denominato "FONDO SOSTEGNO ATTIVITÀ COMMERCIALI" del bilancio di previsione 2026-2028, esigibilità 2026 che presenta le necessarie disponibilità, ed effettuando conseguentemente la registrazione finanziaria-contabile del predetto importo;

RILEVATO altresì che, scaduti i termini fissati dal bando per la presentazione delle domande di contributo e per la conseguente rendicontazione delle spese strettamente sostenute per l'apertura delle nuove attività commerciali nel medesimo individuate, con successiva Determinazione nr. 556 del 03.08.2026 il Responsabile del Servizio SUAP provvedeva a nominare la Commissione Giudicatrice incaricata, in prima istanza, dell'esame e della valutazione della regolarità della documentazione amministrativa presentata ed acquisita agli atti e, successivamente, dell'esame delle istanze ammesse e delle spese affrontate e rendicontate per ciascuna nuova attività aperta in conformità a quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 1, 5 e 6 del bando, nonché della valutazione di ciascuna istanza sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 del medesimo;

DATO ATTO che in data 11.08.2026, alle ore 9.00 e seguenti, c/o l'Ufficio S.U.A.P. di Questo Comune si riuniva in prima convocazione la Commissione nominata con Determinazione nr. 556 del 03.08.2026 e costituita a seguito della emanazione del bando pubblico indetto con Determinazione nr. 956 del 30.12.2025 e che, nel corso della seduta:

- la predetta Commissione veniva informata dal Segretario verbalizzante che, in esito al bando ed entro la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione fissato alle ore 23:59 del 15/04/2026, erano pervenute nr. 3 (tre) istanze, come di seguito rubricate:
 1. Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026
 2. Istanza nr. 2 – Prot. nr. 09735 del 15/04/2026
 3. Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026;

- venivano verificati i requisiti di ammissibilità delle predette istanze, come definiti nell'art. 12 c. 2 del bando sopra richiamato (trasmissione nei termini di presentazione previsti dal bando / invio tramite posta elettronica certificata (PEC) / esito positivo del procedimento avviato a seguito della presentazione della SCIA, della comunicazione o dell'istanza costituente titolo autorizzativo al regolare esercizio dell'attività oggetto di richiesta di finanziamento);
- si dava atto che tutte e tre le istanze risultavano ammissibili alla procedura valutativa in quanto:
 - o pervenute a mezzo pec entro il prescritto termine delle ore 23:59 del 15 aprile 2026;
 - o afferenti le tipologie di attività e le categorie merceologiche individuate dal bando;
 - o dotate di un valido titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in esito alla positiva conclusione dei rispettivi procedimenti;
- si decideva di mantenere sospesa la valutazione della Istanza nr. 2 – Prot. nr. 09735 del 15/04/2026, al fine di meglio approfondire il caso, in quanto, nelle more della procedura valutativa, l'attività riferibile alla predetta istanza era già stata ceduta con affitto di ramo d'azienda ad un soggetto diverso rispetto a quello che ha partecipato al bando;
- si procedeva quindi alla valutazione della documentazione afferente l'Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026 e l'Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026;
- si rilevava che entrambe le istanze risultavano compilate in modo corretto e complete della documentazione a corredo richiesta dall'art. 12 c. 1, lettere dalla a) alla i) del bando;
- in conseguenza dell'accertata regolarità e completezza delle istanze la Commissione passava alla valutazione, per ciascuna, della documentazione economica relativa al programma di investimento descritto nella relazione di cui all'art. 12 c. 1 lettera b) del bando, ovvero alla valutazione dei preventivi a prezzi unitari prodotti in allegato, alla verifica della dichiarazione “de minimis” di cui al Reg. (CE) n. 1407/2013 ed all'analisi del “business plan” recante la valutazione complessiva del progetto di impresa;
- per entrambe le istanze veniva dichiarata la regolarità della dichiarazione “de minimis” di cui al Reg. (CE) n. 1407/2013 e la idoneità del “business plan” recante la valutazione complessiva del progetto di impresa;
- si passava quindi all'analisi dei preventivi a prezzi unitari prodotti in allegato a ciascuna istanza, valutati con riferimento a quanto prescritto dall'art. 6 del bando, rubricato “SPESE AMMISSIBILI”;
- con riferimento all'Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026 venivano dichiarate inammissibili le spese riconducibili alle seguenti fatture:
 1. Fattura nr. IT6NG7XZAEUD - INVOICE – 4 del 23/03/2026, in quanto afferente a materiale di consumo;
 2. Fattura nr. IT6NG7XZAEUD - INVOICE – 8 del 23/03/2026, in quanto trattasi di duplicato della fattura di cui al punto 1;
 3. Fattura nr. IT26-AEUI-5193783 - INVOICE – 19 del 04/04/2026, in quanto afferente a materiale di consumo;
 4. Fattura nr. DE601WF0NKX0TU – INVOICE – 9 del 23/03/2026, in quanto trattasi di duplicato di altra fattura già conteggiata come ammissibile;
- con riferimento all'Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026 venivano, invece, dichiarate ammissibili ai fini del rimborso tutte le altre fatture prodotte;
- con riferimento all'Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026 venivano dichiarate ammissibili ai fini del rimborso tutte le fatture prodotte;

DATO ATTO altresì che in data 02.09.2026, alle ore 10.30 e seguenti, c/o l'Ufficio S.U.A.P. di Questo Comune si riuniva in seconda convocazione la Commissione nominata con Determinazione nr. 556 del 03.08.2026 e costituita a seguito della emanazione del bando pubblico indetto con Determinazione nr. 956 del 30.12.2025 e che, preliminarmente, i Membri Esperti della Commissione relazionavano al Presidente di avere verificato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, le condizioni di ammissibilità dell'Istanza nr. 2 – Prot. nr. 09735 del 15/04/2026, la cui valutazione era rimasta in sospeso nella prima seduta a seguito della intervenuta variazione della titolarità dell'attività in conseguenza ad una cessione di ramo di azienda.

RILEVATO che, sul punto Entrambi i predetti Membri Esperti concordavano sull'improcedibilità della predetta istanza in quanto l'intervenuta cessione di ramo di azienda integra la violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 9 del bando, che impone al “beneficiario” del contributo di mantenere aperta l'attività per almeno 3 (tre) anni decorrenti dalla data di avvio regolare e per almeno 10 mesi all'anno.

Inoltre, per quanto potuto acquisire dagli atti a disposizione dell'Ufficio S.U.A.P., non solo l'attività per cui viene richiesto il contributo era stata trasferita ad un soggetto terzo a meno di un mese dalla presentazione dell'istanza (violando così l'obbligo di mantenimento in capo al beneficiario, coincidente con l'istante, per

almeno un triennio), ma l'atto pubblico di trasferimento di ramo di azienda era stato addirittura sottoscritto tra le parti il giorno antecedente la presentazione dell'istanza, con la conseguente perdita, in capo al dante causa / istante, del titolo e dei requisiti per la presentazione della domanda di contributo.

RILEVATO altresì che l'istanza nr. 2 – Prot. nr. 09735 del 15/04/2026 risultava anche carente del requisito previsto dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 5 c. 3 punto 2. (nuova attività avviata in locali sfitti da non meno di 12 mesi), considerato che trattasi di attività acquisita in subingresso – quindi con continuità – con il precedente titolare, in locali da quest'ultimo utilizzati fino al momento della cessione dell'azienda.

CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra esposte, la Commissione di gara dichiarava definitivamente inammissibile l'Istanza nr. 2 – Prot. nr. 09735 del 15/04/2026 e la escludeva, per logica conseguenza, dalla procedura valutativa;

DATO ATTO che, successivamente alla definitiva esclusione dell'Istanza nr. 2 – Prot. nr. 09735 del 15/04/2026 dalla procedura valutativa la Commissione passava alla verifica preliminare della sussistenza, in capo alle istanze ammesse, dei requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 5 c. 3 punto 2 del bando, ovvero:

- che le attività fossero state avviate in locali sfitti che abbiano accesso e vetrine al piano strada e che siano affacciati su vie, strade, piazze e spazi pubblici del territorio comunale situati in via prioritaria nella zona del centro storico cittadino come individuato nel P.R.G. approvato con Decreto Presidente della Giunta Regione Liguria nr. 198 del 28.02.1978 nonché, a seguire, in Piazza Indipendenza, Via Dante e Piazza Libertà;
- che non si trattasse di trasferimenti nelle zone agevolate di cui al punto precedente di attività già esistenti su altra parte del territorio comunale;
- che non si trattasse di casi di chiusura e riapertura della medesima attività già avviata in una delle zone tutelate;
- che si trattasse di locali sfitti in quanto una eventuale precedente attività svolta nei medesimi non sia stata chiusa da meno di dodici mesi rispetto alla data del bando.

PRESO ATTO che sia l'istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026, sia l'Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026 integrano i requisiti prescritti dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 5 c. 3 punto 2, poiché – previa verifica con gli Uffici S.U.A.P., Tributi ed Edilizia Privata – trattasi di nuove attività avviate in locali non utilizzati da almeno 12 mesi;

CONSIDERATO che, in conseguenza di quanto sopra esposto:

- venivano analizzati nel dettaglio i preventivi a prezzi unitari prodotti in allegato alle istanze ammesse alla procedura valutativa;
- per ogni fattura veniva determinato l'importo finanziabile, corrispondente al prezzo unitario/totale IVA ESCLUSA della merce acquistata;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 del bando – rubricato “ENTITÀ DEL CONTRIBUTO” – per ogni soggetto richiedente veniva disposta l'erogazione di un contributo economico a fondo perduto pari al 60% delle spese documentate e comunque, in ogni caso, non superiore ad un massimo di € 20.000;
- per l'Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026 ai fini del calcolo del contributo venivano prese in considerazione solo le fatture che non erano già state dichiarate inammissibili nella seduta del 11/08/2026;
- per Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026 venivano prese in considerazione tutte le fatture prodotte, in quanto già dichiarate ammissibili nella seduta del 11/08/2026;

RILEVATO che, in esito alla verifica degli importi delle fatture dichiarate ammissibili per entrambe le istanze:

- **la spesa totale IVA ESCLUSA riconosciuta con riferimento alla Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026 ammonta ad € 1.580,74;**
- **la spesa totale IVA ESCLUSA riconosciuta con riferimento alla Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026 ammonta ad € 31.799,99;**

RILEVATO pertanto che, applicata la percentuale massima di rimborso stabilita dall'art. 7 del bando alle cifre sopra elencate (pari al 60% dell'importo riconosciuto IVA ESCLUSA):

- **l'importo finanziabile alla Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026 ammonta ad € 948,44;**
- **l'importo finanziabile alla Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026 ammonta ad € 19.080,00;**

CONSIDERATO che con successivo passaggio valutativo a ciascuna istanza vengono attribuiti i punteggi ricavati dall'applicazione dei "CRITERI DI VALUTAZIONE" definiti dall'art. 11 del bando, come di seguito definiti:

- **all'Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026 vengono assegnati** 61 punti con riferimento alle caratteristiche dell'attività + 10 punti per la premialità femminile + 0 punti per la premialità under 40, per **un totale di 71 punti**;
- **all'Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026 vengono assegnati** 66 punti con riferimento alle caratteristiche dell'attività + 10 punti per la premialità femminile + 0 punti per la premialità under 40, per **un totale di 76 punti**;

DATO ATTO che entrambe le istanze, con esclusione dei punti totalizzati per le premialità under 40 e femminile, raggiungono il punteggio minimo di 45 punti necessario per poter accedere al contributo nei limiti sopra evidenziati stabilito dall'art. 11 c. 5 del bando;

RITENUTO pertanto che, in esito alla procedura valutativa sulla documentazione prodotta ed acquisita agli atti, nella seduta del 02.09.2026 i contributi venivano quantificati come di seguito:

- **contributo di € 948,44 per l'Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026;**
- **contributo di € 19.080,00 per l'Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026;**

RITENUTO tuttavia che, a comprova dell'effettivo esborso sostenuto, fosse necessario acquisire regolare documentazione fiscale (fatture elettroniche) e/o copia delle ricevute di avvenuto pagamento, subordinando l'esito positivo della procedura all'accertamento della regolarità fiscale;

RILEVATO che, in esito alla rendicontazione fiscale prodotta dai soggetti ammessi alla procedura valutativa, nella terza seduta svoltasi in data 16.09.2026 alle ore 14.30 c/o l'Ufficio S.U.A.P. di Questo Comune la Commissione quantificava come di seguito l'importo definitivo ammissibile per ciascuna istanza,

- **contributo di € 755,76 per l'Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026;**
- **contributo di € 19.080,00 per l'Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026;**

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di poter definire la graduatoria delle istanze validamente ammesse alla procedura valutativa secondo il seguente ordine di graduatoria:

- **Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026 con un contributo riconosciuto pari ad € 19.080,00;**
- **Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026 con un contributo riconosciuto pari ad € 755,76;**

RITENUTO altresì, per le motivazioni sopra esposte, di dover escludere dalla graduatoria l'Istanza nr. 2 – Prot. nr. 09735 del 15/04/2026;

CONSIDERATO che l'art. 8 c. 2 del bando dispone che:

- il contributo riconosciuto in relazione a ciascuna istanza sia erogabile solo in subordine alla presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della restituzione del contributo in caso di chiusura anticipata dell'attività rispetto al termine minimo prescritto dall'art. 9 c. 1 del bando (almeno 3 anni decorrenti dalla data di avvio regolare, con almeno 10 mesi all'anno), ovvero in caso di accertato mancato rispetto delle condizioni previste dal bando stesso entro il medesimo termine;
- la garanzia fidejussoria deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 c. 3 Dlgs 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma;
- la garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

DATO ATTO che:

- in ordine al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del medesimo TUEL è stata verificata la compatibilità con il programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.), come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.lgs. n. 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012 n. 190 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33);
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR) - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché il D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;
- il D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- il D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- il cd. CAD Codice Amministrazione Digitale istituito con Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;
- lo Statuto Comunale;
- la D.G.C. n. 155 del 29.12.2025 avente ad oggetto “EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INTERNO DEI LOCALI SFITTI DI PARTICOLARI ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LINEE DI INDIRIZZO”;
- il bando pubblico emanato con Determinazione nr. 956 del 30.12.2025;
- la Determinazione nr. 556 del 03.08.2026 di nomina della Commissione giudicatrice;

DETERMINA

1. che le premesse e i riferimenti *per relationem* citati fanno parte integrante e sostanziale del presente *deliberatum*, ivi compresi gli eventuali allegati qui integralmente richiamati;
2. di approvare i verbali di gara, tutti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
 - verbale di gara nr. 1 del 11.08.2026;
 - verbale di gara nr. 2 del 02.09.2026;
 - verbale di gara nr. 3 del 16.09.2026;
3. di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammesse al contributo, come qui di seguito riportata:
 - **Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026;**
 - **Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026;**
4. di escludere dalla procedura di gara l'Istanza nr. 2 – Prot. nr. 09735 del 15/04/2026 per le ragioni già meglio espresse in sede di motivazioni;
5. di riconoscere a ciascun istante il contributo come di seguito quantificato, calcolato sulla base del coefficiente di calcolo applicato sugli importi delle fatture da ciascuno regolarmente rendicontate, come trattenute e visionabili agli atti dello S.U.A.P.:
 - **contributo riconosciuto pari ad € 19.080,00 per l'Istanza nr. 3 – Prot. nr. 09684 del 15/04/2026;**
 - **contributo riconosciuto pari ad € 755,76 per l'Istanza nr. 1 – Prot. nr. 09484 del 13/04/2026;**
6. di impegnare l'importo complessivo di € 19.835,76 (diciannovemilaottocentotrentacinque/76) sul Capitolo 1707.01 denominato “FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI” del bilancio di previsione 2026-2028, esigibilità 2026, che presenta le necessarie disponibilità, effettuando conseguentemente la registrazione finanziaria-contabile dell'importo meglio specificato nel prospetto “DATI CONTABILI” inserito in calce al presente atto, secondo le modalità e imputazioni di cui alla tabella, che presenta la sufficiente disponibilità;
7. che l'erogazione dei contributi disposta con il presente provvedimento diventerà efficace solamente a seguito della avvenuta presentazione, da parte di ciascuno degli istanti ammessi in graduatoria, della fideiussione bancaria o assicurativa richiesta dall'art. 8 c. 2 del bando, imposta a garanzia della restituzione del contributo in caso di chiusura anticipata dell'attività rispetto al termine minimo prescritto dall'art. 9 c. 1 del bando (almeno 3 anni decorrenti dalla data di avvio regolare, con almeno 10 mesi

all'anno), ovvero in caso di accertato mancato rispetto delle condizioni previste dal bando stesso entro il medesimo termine;

8. di attestare che lo scrivente funzionario:
 - è responsabile unico del progetto;
 - è competente ad adottare il presente atto;
 - non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale;
 - con la sottoscrizione rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9. di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e che, in conseguenza di ciò, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
10. di sottoporre il presente atto al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183 7 comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
11. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

AVVERTE

che, ai sensi dell'articolo 3 c. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli artt. 2 lett. b) e 21 della L. 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971 n. 1199 per i motivi di legittimità ed entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Dati Contabili :

<i>E U</i>	<i>Es.</i>	<i>Cod. Peg</i>	<i>Descrizione</i>	<i>P.Fin</i>	<i>Descr.P.Fin</i>	<i>CUP CIG</i>	<i>Impegno</i>	<i>Importo</i>
U	2026	14021.04.17 0701	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti cor- renti a altre im- prese		1547 / 2026	19.080,00
U	2026	14021.04.17 0701	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti cor- renti a altre im- prese		1548 / 2026	755,76

Totale Impegni : € 19.835,76

Totale Accertamenti :

IL RESPONSABILE
Sergio Guarisco / Arubapec S.p.a.

